

Circolare 63/2024

Verona – agosto 2024

## INCENTIVO POSTICIPO PENSIONAMENTO CHIARIMENTI

La Legge di Bilancio ha previsto il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

L'Inps, con propria circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, prevista dalla Legge di Bilancio 2024.

Nello specifico i lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Le domande che prevedono requisiti anagrafici e/o contributivi in deroga rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima (ad esempio, età per la pensione di vecchiaia per i professori Universitari), dovranno essere definite in modalità non automatica chiedendo lo sblocco della domanda alla casella istituzionale [helpcertificazioni@inps.it](mailto:helpcertificazioni@inps.it).

La verifica, da parte dell'Istituto, del requisito contributivo pari a 41 anni o 2132 settimane sarà effettuata entro il mese di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il lavoratore presenti domanda di revoca del beneficio dell'esonero contributivo, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*